

- 4) La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 45 del 15.2.2014.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-469/14) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Viaggi di lunga durata — Allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d) — Periodi di viaggio e di riposo degli animali durante il trasporto — Trasporti di bovini — Nozione di «periodo di riposo sufficiente di almeno un'ora» — Possibilità d'interrompere il trasporto più volte — Articolo 22 — Ritardi nel trasporto — Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 817/2010 — Restituzioni all'esportazione — Norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il relativo trasporto — Regolamento n. 817/2010 — Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 — Veterinario ufficiale del punto di uscita — Relazione e dicitura sul documento attestante l'uscita degli animali dal territorio doganale dell'Unione per quanto riguarda il rispetto o meno delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 — Risultato non soddisfacente dei controlli realizzati — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Carattere vincolante o meno di detta dicitura nei confronti dell'autorità nazionale competente per il pagamento delle restituzioni all'esportazione]*

(2016/C 350/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

Ricorrente: Masterrind GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Dispositivo**

- 1) L'allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un trasporto su strada di animali delle specie considerate, in particolare quelli della specie bovina tranne i vitelli, da un lato, il periodo di riposo tra i periodi di viaggio può essere di regola superiore a un'ora. Tuttavia, detta durata, laddove sia superiore a un'ora, non dev'essere tale, nelle condizioni concrete in cui si svolgono il riposo e il trasporto complessivamente considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Inoltre, i periodi di viaggio e di riposo combinati, previsti al punto 1.4, lettera d), di tale capo, non possono eccedere le 29 ore, fatta salva la possibilità di prolungarli di 2 ore nell'interesse degli animali, ai sensi del punto 1.8 di detto capo, e ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del medesimo regolamento in caso di circostanze imprevedibili. Dall'altro lato, i periodi di spostamento della durata massima di 14 ore ciascuno possono includere una o più fasi di sosta. Tali fasi di sosta devono essere aggiunte alle fasi di spostamento ai fini del calcolo della durata totale del periodo di trasporto di un massimo di 14 ore di cui esse fanno parte.

- 2) Il regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità competente per il pagamento di restituzioni all'esportazione di bovini non è vincolata alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita sul documento attestante l'uscita dal territorio doganale dell'Unione europea degli animali di cui trattasi, secondo la quale le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 non sarebbero state rispettate nell'ambito del trasporto di tali animali per tutti o parte di questi ultimi.

<sup>(1)</sup> GU C 16 del 19.1.2015.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Ordre des barreaux francophones et  
germanophone e altri, Jimmy Tessens e altri, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau  
d'Arlon e altri/Conseil des ministres**

(Causa C-543/14) <sup>(1)</sup>

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Validità e interpretazione della direttiva — Servizi prestati da  
avvocati — Assoggettamento all'IVA — Diritto a un ricorso effettivo — Parità delle armi — Gratuito  
patrocinio)

(2016/C 350/04)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour constitutionnelle

**Parti**

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., Jimmy Tessens e a., Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d'Arlon e a.

Convenuto: Conseil des ministres

con l'intervento di: Association Syndicale des Magistrats ASBL, Conseil des barreaux européens

**Dispositivo**

- 1) Dall'esame dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, alla luce del diritto a un ricorso effettivo e del principio della parità delle armi sanciti all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità di tali disposizioni nella parte in cui esse assoggettano all'imposta sul valore aggiunto i servizi prestati dagli avvocati a individui che non beneficino del gratuito patrocinio nell'ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio.
- 2) L'articolo 9, paragrafi 4 e 5, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, non può essere evocato al fine di valutare la validità dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.
- 3) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che i servizi prestati dagli avvocati a individui che beneficino del gratuito patrocinio nell'ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto.

<sup>(1)</sup> GU C 46 del 9.2.2015.